

**CAPITOLATO DI POLIZZA
DANNI ACCIDENTALI VEICOLI
DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E SEGRETARIO GENERALE IN
MISSIONE**

La presente polizza è
stipulata tra

	COMUNE DI SANT'ANTIOCO
	Corso Vittorio Emanuele, 115
	09017 SANT'ANTIOCO (CAGLIARI)
	C.F. 81002570927

e

Società Assicuratrice
.
.

Durata del
contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/09/2023
Alle ore 24.00 del :	30/09/2026

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione : Il contratto di assicurazione

Polizza : Il documento che prova l'assicurazione;

Contraente :

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.

Assicurato : La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione

Società : L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;

Broker : La Spett. le GBA Srl, riconosciuta dalla Società nonché dalle Coassicuratrici

Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Franchigia : La parte di danno che il Contraente tiene a suo carico.

Scoperto : La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.

Massimale per sinistro: La massima esposizione della Società per ogni sinistro.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Cose assicurate : Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati.

Accessorio : L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.

Optional : L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Veicoli assicurati Veicoli intestati al P.R.A. ai dipendenti della Contraente ed alle altre persone indicate all'art. 2, o a loro familiari conviventi, per i quali la stessa debba a norma di legge o di contratto prestare la copertura di cui alla presente polizza.

Art. 2 – Limitazione della copertura

L'assicurazione è prestata per la copertura dei rischi di danneggiamento ad autoveicoli intestati al P.R.A. al Personale Dipendente della Contraente ed al Segretario Generale od a loro familiari conviventi, (con esclusione di quelli di proprietà, locazione, uso, comodato alla Contraente) utilizzati in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio per conto della Contraente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

La presente assicurazione si intende estesa anche alle persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Ente (Amministratori, Sindaci, Revisori, etc.) svolgono funzioni o prestano servizio per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o occasionale, e vengono quindi autorizzate dalla Contraente a servirsi di autoveicoli ad essi intestati al P.R.A. o a loro familiari conviventi in occasione di trasferte, missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio – purché i chilometri effettuati siano conteggiati ai fini assicurativi.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede -

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi.

La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Art. 3 – Durata e proroga dell'assicurazione

La presente Polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30/09/2023 e scadenza alle ore 24.00 del 30/09/2026; a tale data la Polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di Premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. Tale impegno da parte della Società decade qualora sia esercitato il recesso di cui alla successiva clausola.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura che altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o al Broker alla quale è assegnata la polizza. Il premio viene corrisposto in **rate annuali di pari importo**.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

Art. 5– Regolazione del premio

Il premio viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'ammontare annuo complessivo dei chilometri effettuati con i veicoli utilizzati durante l'attività di servizio ai sensi dell'art. 2 Sezione 1, quali risulta dai documenti contabili del Contraente, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Art. 6- Variazione del rischio – revisione del prezzo -

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.) entro 15 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza. In tal caso la Società, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, potrà richiedere la revisione del prezzo e delle condizioni contrattuali (franchigie, scoperti e limiti di indennizzo), entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Assicurato. L'Assicurato, entro 30 giorni dalla ricezione delle nuove condizioni contrattuali, formula la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dall'annualità successiva. In caso di disaccordo si applica quanto previsto al successivo art. 7.2 – “Recesso dalla Polizza - per aggravamento di rischio”

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. 7- Recesso della polizza

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 7.1 Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. In assenza di dolo, si applica quanto successivamente previsto nel presente articolo. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 7.2 Recesso per aggravamento del rischio

In caso di mancato accordo tra le parti di cui all'Art. 6 "Variazioni di rischio e revisione del prezzo", la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR o PEC (posta elettronica certificata).

Art. 7.3 Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente. In tutte le ipotesi di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente, nella comunicazione stessa di recesso, tutti i dati di cui all'Art. 14 "Rendicontazione sinistri" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati, riferiti fino al mese antecedente a quello di effetto del recesso.

Art. 8- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 9- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata od altro mezzo (posta elettronica o posta elettronica certificata) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 10 - Oneri fiscali

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

Art. 11 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 14 – Rendicontazione sinistri

La Società, entro i 30 giorni successivi alla scadenza annuale, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal contraente stesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art.7.1 e 7.2 , la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

Art. 16 - Clausola Broker

Alla Spett. le GBA Srl, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra parte. L'opera del broker verrà remunerata, in conformità

agli usi del mercato assicurativo dalle compagnie di assicurazione aggiudicatarie del presente contratto con un'aliquota provvigionale del 10 % (dieci per cento) da applicarsi al premio imponibile di polizza.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Estensione territoriale

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e di tutti gli Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde".

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sez. 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti dell'autoveicolo assicurato, utilizzati in occasione di trasferte o per adempimenti connessi con il servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di:

- a)** incendio esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso o dell'impianto di alimentazione, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b)** furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- c)** ribaltamento - uscita di strada - collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali - urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- d)** traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e)** danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
- f)** danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti, terremoti, caduta di neve;
- g)** danni causati dalla caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;

L'assicurazione comprende anche i danni subiti da optional ed accessori, anche se non stabilmente installati sul veicolo.

La Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito della rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa.

Art. 2 – Prestazione aggiuntiva

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo, in caso di sinistro di cui al precedente articolo, si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

Danni da imbrattamento - La Società rimborserà le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione.

Spese di immatricolazione – La Società, in caso di danno totale al veicolo, rimborserà le spese di immatricolazione sostenute per l'acquisto di altro veicolo che sostituisca quello danneggiato in maniera irreparabile, con il limite di Euro 600,00.

Tassa di proprietà – La Società, in caso di danno totale al veicolo, rimborserà la quota della tassa automobilistica relativa al periodo intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza della tassa pagata.

Soccorso stradale - La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 300,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di incendio, furto o rapina.

Art. 3 – Somma assicurata

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza massima di € 20.000,00 (ventimila) per ogni veicolo assicurato fermo restando che l'importo del danno calcolato sulla base di quanto previsto dalla Sezione 5 non potrà essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultante da EUROTAX GIALLO.

Art. 4 – Garanzia Bagaglio

L'assicurazione è anche prestata per la copertura dei rischi di danneggiamento ai beni trasportati di proprietà del Personale Dipendente della Contraente e delle altre persone identificate all'art. 2 della Sez. 1 della presente polizza, all'interno del veicolo utilizzato in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio per conto della Contraente e dalla stessa autorizzati.

La garanzia è prestata per le perdite ed i danni materiali e diretti ai beni trasportati a seguito di un evento garantito alla presente Sezione 3 anche se non conseguente ad un sinistro al veicolo assicurato. La liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale che avevano i beni trasportati al momento del verificarsi del sinistro. In caso di beni acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato sulla base del valore di acquisto purchè debitamente comprovato da idonea documentazione.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo di Euro 2.600,00= per ciascun Assicurato/sinistro (primo rischio assoluto).

Art. 5 - Colpa grave

La Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti dalla seguente polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o conducente

SEZIONE 4 – ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

- a)** atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b)** esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c)** dolo del Contraente e dell'Assicurato;
- d)** derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- e)** avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, o in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- f)** verificatisi in conseguenza di attività illecite.

Art. 2 – Enti esclusi

Sono esclusi i seguenti beni:

- a)** denaro in ogni sua forma;
- b)** titoli in genere, documenti, assegni, carte di credito, traveller's chèques;
- c)** gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, oggetti preziosi in genere e pellicce.

Relativamente alla garanzia Bagaglio la garanzia non è operante per i danni:

- d)** agevolati con dolo e colpa grave dell'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- e)** verificatisi quando il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave o non siano attivati tutti i congegni di sicurezza;
- f)** di cui non si sia prodotta una copia della denuncia presentata all'Autorità.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità – almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di sinistri di origine presumibilmente dolosa, di furto o rapina del veicolo o del bagaglio assicurato, l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società. In caso di perdita totale del veicolo, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso rilasciata del PRA

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire la fotocopia della pagina del Registro o altro documento equipollente, da cui risultino i dati relativi alla trasferta e/o servizio e relativa autorizzazione per conto del Contraente, vidimata dall'Ente stesso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno

Danno Parziale: In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso e vetustà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del mezzo al momento del sinistro risultante da EUROTAX GIALLO e viene determinato fino alla concorrenza del massimale assicurato e stabilito all'art. 3 della Sezione 3);

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultante da EUROTAX GIALLO, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale assicurato e stabilito all'art. 3 della Sezione 3.

Viene definito "danno totale" il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 5 – Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti. I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa. Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art. 6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta;
- generalità degli Assicurati autorizzati alla trasferta/servizio;
- dati identificativi del veicolo usato;
- numero dei chilometri percorsi.

Art. 7 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8 – Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro.

Art. 10 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO**Art. 1 – Somme assicurate e calcolo del premio**

Veicoli di proprietà del Personale Dipendente e non, così come identificati all'art. 2 della Sezione 1, o di loro familiari conviventi.

Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro Euro 20.000,00=

Massimale a P.R.A. per Bagaglio/sinistro Euro 2.600,00=

Preventivo percorrenza chilometrica Km 12.000=

Premio lordo per ogni chilometro, ai fini del calcolo del premio anticipato e di regolazione Euro:

Premio annuo lordo Euro:

Scomposizione del premio alla Firma e Rate successive

Imponibile: Imposte: Totale Premio:

Art. 2 – Limiti, Sottolimiti di indennizzo

Si conviene che nessun altro limite o sottolimito oltre a quelli riportati alle Sezioni 3 e 5 potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione:

Art. 4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ